

La posizione Abf sul contratto di leasing con società estera: non si può ricorrere

Sono un privato consumatore residente in Italia che nel corso del 2021 ha trovato un annuncio su Autoscout per una Volkswagen Golf. A seguito di tale annuncio, per il tramite di una concessionaria italiana Volkswagen (Lombardia), sono subentrato ad un contratto di leasing stipulato da un altro soggetto privato nel corso del 2020. Il contratto da me sottoscritto riportava nell'intestazione sia la dicitura di una società denominata "Volkswagen Financial Services" sia il riferimento a "Volkswagen Leasing GmbH, Succursale di Milano".

La mia convinzione, da privato consumatore, e avendo firmato in Italia, era quindi quella di stipulare il contratto con una società, o quantomeno una branch, italiana.

A seguito di addebiti, da parte di Volkswagen Bank e Volkswagen Leasing GmbH non chiari, importi non corrispondenti al contratto e senza alcun preavviso, chiedevo chiarimenti al servizio clienti Volkswagen. Tali chiarimenti non mi sono mai stati dati.

Inoltre, Volkswagen Financial Services, unica società con cui era possibile instaurare un contatto, si dichiarava estranea ad ogni mia contestazione, considerando titolare del rapporto Volkswagen Leasing, con sede in Germania e impossibilità di reperire contatti sia in rete che tramite le visure camerali. A fronte quindi di contestazioni e di errati addebiti, il sottoscritto (privato consumatore italiano) si è rivolto all'Abf per chiedere che venisse dichiarata la legittimazione passiva di Volkswagen Financial Services anche per Volkswagen Leasing GmbH, considerando non conforme alla normativa a tutela dei consumatori che un privato cittadino sia costretto a rivolgersi ad un organismo giudiziale o stragiudiziale straniero pur intrattenendo un rapporto con una società con sede legale in Germania ma operante in Italia e iscritta al Registro delle imprese di Milano. Ho evidenziato infatti che i contratti da me firmati contenevano tutti l'intestazione dell'intermediario convenuto. Inoltre, se veramente la convenuta non fosse legittimata passiva, le alternative sarebbero le seguenti: costringere il consumatore a instaurare una procedura presso un'autorità tedesca; oppure costringere il consumatore a instaurare una causa legale, senza quindi la possibilità di convenire l'intermediario avanti, ad esempio, all'Abf, con evidente aggravio di oneri a carico del consumatore medesimo in entrambi i casi, certamente non in linea con lo spirito della normativa a sua tutela.

L'Abf ha confermato la tesi di Volkswagen secondo la quale dovrei andare in Germania al fine di tutelare un qualsiasi diritto (giusto o sbagliato) del sottoscritto, in quanto «la società con cui è stato stipulato il contratto ancorché appartenente al gruppo societario cui fa capo la convenuta, risulta essere soggetto giuridico differente ed autonomo, con sede legale all'estero (...)».

È corretto e conforme alla normativa a tutela dei consumatori che un privato cittadino italiano, che stipuli in Italia un contratto con Volkswagen Leasing, debba andare in Germania per tutelare un proprio diritto?

— Domenico Dell'Orletta

«La questione è molto interessante – sottolinea Massimiliano Elia, Partner Pavia Ansaldo – e trovo francamente molto strano che l'Abf abbia dato torto al lettore. Sarebbe utile leggere cosa ha stabilito l'Abf nel provvedimento, tuttavia avendo trattato molti casi analoghi posso senz'altro affermare che in tema di controversie tra una società estera e un consumatore inteso come persona fisica, salvo che non vi sia stata una espressa pattuizione di deroga della competenza giurisdizionale a favore del giudice straniero, trova applicazione l'art. 17 comma 1 e 18 del Regolamento Comunitario 1215/12». Il legislatore comunitario ha infatti ritenuto opportuno tutelare la parte più debole nei contratti di consumo con norme più favorevoli al consumatore per evitare l'imposizione da parte del contraente più forte del foro

alternativo.

«A medesima conclusione si giunge anche facendo applicazione al diritto italiano in base all'articolo 67 septies decies e dell'art. 68 octies decies del Codice del Consumo – continua Elia –. La disciplina posta a tutela dei consumatori da parte del Codice del Consumo è diretta a garantire e tutelare il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte di una società professionale». L'obiettivo è quello di impedire alla società professionale che l'unilaterale predisposizione di moduli e formulari, in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, imponga la propria autorità contrattuale al consumatore operando una vera e propria lesione della libertà di determinazione dell'accordo nei confronti del soggetto più debole e/o economicamente meno forte.